



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Area III - Didattica e Ricerca

UOR: Ufficio Diritto allo Studio

### IL RETTORE

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09.04.2001, "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

**VISTO** il Decreto Legislativo 29.03.2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05.12.2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)";

**VISTA** la Legge 30.12.2020, n. 178, "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", in particolare l'art. 1, comma 526, che così dispone: *"al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000,00 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato"*, nonché il comma 527 che così dispone: *"con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio"*;

**VISTA** la Legge 29.12.2022, n. 197, (legge di bilancio 2023), in particolare l'art. 1, comma 580, nella parte in cui ha disposto che *"il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024"*;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, in particolare l'articolo 1, comma 120, che ha previsto l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e l'articolo 1, comma 870, il quale, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, ha previsto una riduzione dello stanziamento del suddetto fondo di euro 300.000 a decorrere dal 2025;

**VISTO** il Decreto Legge 07.04.2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla Legge 05.06.2025, n. 79, in particolare l'art. 6, comma 1 bis, che stabilisce che *"all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 526: 1) al primo periodo, le parole: <<iscritti alle università statali>> sono soppresse e dopo le parole: <<20.000 euro>> sono inserite le seguenti: <<che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,>>; 2) dopo il primo periodo sono aggiunti*

Area III - Didattica e Ricerca

Il Dirigente: Chiara Turco

Capo Ufficio di coordinamento didattico: Massimo CASTALDO

UOR: Ufficio Diritto allo Studio

Responsabile del procedimento: Anna Maria MACCARIELLO

Responsabili dell'istruttoria: Viviana CAROSELLA

Università degli Studi di Salerno

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)

<http://www.unisa.it>



*i seguenti: <<I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario>>; b) al comma 527, le parole: <<di concerto con>> sono sostituite dalla seguente: <<sentito>>" e l'art 6, comma 1 ter, nella parte in cui prevede che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025";*

**VISTO** il Decreto adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca 10.09.2025, n. 630, adottato previo parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella parte in cui specifica che le risorse relative al contributo per spese di locazione abitativa sono destinate agli studenti iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento (2025): *"che siano fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato; che abbiano sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento; che appartengano a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro; che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo che siano studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali non è prevista la necessità di tale requisito di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l'alloggio, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico" e che "non accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario";*

**VISTO** l'art. 1 del suddetto Decreto, nella parte in cui prevede che *"ciascun ateneo, entro il termine che il MUR indica annualmente con separato atto, adotta un bando che preveda la possibilità, per tutti gli studenti iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento, di presentare domanda di ammissione al beneficio entro trenta giorni dall'adozione dello stesso bando. Il suddetto bando dovrà indicare espressamente tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia; prevedere che non accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario e precisare che il contributo da corrispondere a ciascun beneficiario non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'ateneo";*

**VISTO** l'art. 2 del suddetto Decreto, nella parte in cui prevede che *"Gli atenei effettuano tutti i controlli necessari sulle dichiarazioni presentate per l'accesso dello studente al beneficio e verificano, anche in raccordo con gli organismi regionali per il diritto allo studio, che l'avente diritto non risulti già destinatario di ulteriori contributi pubblici per l'alloggio. Entro un termine che il MUR fissa annualmente le università comunicano il numero definitivo degli studenti risultati aventi diritto, anche all'esito di eventuali procedure interne di riesame. Con decreto direttoriale del MUR, in esito alle comunicazioni di cui al comma 2, è determinato l'importo pro capite, che si ottiene dividendo l'importo del fondo per la somma degli studenti beneficiari in tutti gli atenei statali, ed è altresì determinata la somma spettante a ciascun ateneo, corrispondente al prodotto fra l'importo pro capite del contributo e il numero degli aventi diritto per ciascun ateneo. L'importo pro capite costituisce esclusivamente uno strumento di calcolo utilizzato dal*



*MUR al fine di determinare la quota del fondo spettante a ciascuna delle università e non vincola l'ateneo in ordine alla determinazione del contributo spettante agli studenti beneficiari. Le università provvedono a determinare, in concreto, la somma spettante a ciascuno studente beneficiario, tenendo conto che l'importo del contributo da corrispondere non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'ateneo. Le università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il contributo agli studenti aventi diritto";*

**VISTA** la nota MUR 11.09.2025, prot. n. 17885, con cui il Ministero ha invitato gli Atenei statali "a pubblicare con la massima urgenza, sul proprio sito istituzionale, un bando per la partecipazione alla procedura in oggetto che dovrà richiamare la normativa in materia e in particolare tutte le disposizioni indicate dall'art. 1, commi 526 e 527, della legge n. 178/2020, nonché dal comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45, introdotto in sede di conversione dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e dal decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025, attualmente in corso di registrazione, precisando nel bando di ateneo che il perfezionamento dell'intera procedura è subordinato al rilascio del visto da parte degli organi di controllo, che l'eventuale mancata registrazione determinerebbe l'impossibilità di dar seguito alla procedura e che, in tale caso, l'idoneità che lo studente abbia eventualmente ottenuto all'esito alla procedura bandita dall'Ateneo non fa sorgere alcuna pretesa al conseguimento del beneficio; indicare i requisiti di partecipazione previsti dalla vigente normativa e sopra elencati, precisando: che non accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario; che il requisito di cui al punto n. 3 può essere dimostrato anche attraverso produzione dell'ISEE corrente; che il requisito di cui al punto n.5 non è richiesto per gli studenti che versano nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; precisare che il contributo da corrispondere a ciascun beneficiario non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'Ateneo; illustrare le modalità e fissare i termini per la presentazione delle domande; illustrare le modalità e fissare i termini di presentazione di eventuali istanze di riesame; - precisare che l'importo del contributo complessivamente spettante a ciascun Ateneo sarà determinato dal Ministero dell'università e della ricerca con successivo provvedimento e che esso può essere eventualmente integrato dal medesimo Ateneo";

**PRESO ATTO** che l'importo totale del fondo per l'anno 2025 è pari a 16,2 milioni di euro;

**CONSIDERATO OPPORTUNO** procedere all'approvazione del bando per l'assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute, nell'anno 2025, dagli studenti fuori sede iscritti all'Università degli Studi di Salerno nell'anno accademico 2024/25, ex artt. 1, commi 526 e 527, legge 30 dicembre 2020, n. 178; 6, commi 1 bis ed 1 ter, decreto legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con legge 5 giugno 2025, n. 79 e del decreto MUR 10 settembre 2025, n. 630

#### DECRETA

di approvare il bando per l'assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute, nell'anno 2025, dagli studenti fuori sede iscritti all'Università degli Studi di Salerno nell'anno accademico 2024/25, ex artt. 1, commi 526 e 527, legge 30 dicembre 2020, n. 178; 6, commi 1 bis ed 1 ter, decreto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Amministrazione

legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con legge 5 giugno 2025, n. 79 e del decreto MUR 10 settembre 2025, n. 630 che, allegato al presente provvedimento in n. 4 fogli e n. 8 facciate, ne forma parte integrante.

II RETTORE

Vincenzo LOIA

*Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005*

ALLEGATO N. 1 – BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA SOSTENUTE, NELL'ANNO 2025, DAGLI STUDENTI FUORI SEDE ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO NELL'ANNO ACCADEMICO 2024/25